

COMITATO SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

CRC/C/OPAC/ITA/1

Quarantaduesima sessione

15 maggio – 2 giugno 2006

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Analisi dei Rapporti presentati dall'Italia ai sensi dell'art. 8 del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini

Le seguenti **Osservazioni conclusive**, adottate dal Comitato sui diritti dell'infanzia nella sua 1157^a seduta del 2 giugno 2006, sono state rivolte all'Italia in seguito ai primi Rapporti presentati dal nostro paese, nel 2004, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia è stato istituito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia (art. 43) ed è composto da 18 esperti, che hanno il compito di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'attuazione degli obblighi contratti con la ratifica della Convenzione e dei due Protocolli Opzionali.

Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato i propri Rapporti periodici sui provvedimenti adottati per dare effetto ai diritti riconosciuti nella Convenzione e nei due Protocolli Opzionali.

La traduzione non ufficiale delle Osservazioni conclusive è stata curata dal Comitato Interministeriale dei Diritti Umani, che con questo lavoro rende possibile la diffusione presso il pubblico italiano di un documento di notevole importanza e utilità ai fini di una effettiva attuazione dei diritti dell'infanzia nel nostro paese.

Seguendo una prassi ormai consolidata, in questo documento, come in altri pubblicati dall'UNICEF Italia, il termine "child" viene tradotto con "bambino/a" o "infanzia" per identificare qualsiasi persona avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile, come sancito nell'articolo 1 della Convenzione sui diritti dell'infanzia.

ANALISI DEI RAPPORTI PRESENTATI DAGLI STATI PARTI CONTRAENTI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA CONCERNENTE IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI

Osservazioni conclusive: Italia

1. Il Comitato ha esaminato il primo rapporto presentato dall'Italia (CRC/C/OPAC/ITA/1) nella sua 1125^a seduta (Documento CRC/C/SR.1125), tenutasi il 16 maggio 2006, e ha adottato, nella sua 1157^a seduta del 2 giugno 2006, le seguenti Osservazioni conclusive.

A. Introduzione

2. Il Comitato si congratula per la presentazione, da parte dell'Italia, di un Rapporto esauriente, che fornisce informazioni dettagliate circa l'attuazione del Protocollo Opzionale. Il Comitato esprime apprezzamento per il franco e costruttivo dialogo avuto con la Delegazione.
3. Il Comitato ricorda allo Stato parte che queste Osservazioni conclusive dovranno essere lette in correlazione con le precedenti Osservazioni conclusive al secondo Rapporto periodico del 18 marzo 2003 (Documento CRC/C/15/Add.198).

B. Aspetti positivi

4. Il Comitato evidenzia, in senso positivo, che la legislazione dello Stato parte concernente il reclutamento obbligatorio nelle forze armate è stata emendata nel 2001, in conformità alle disposizioni del Protocollo Opzionale.
5. Il Comitato esprime apprezzamento per le attività di cooperazione internazionale dello Stato parte, sia bilaterali che multilaterali, di portata sia tecnica che finanziaria, finalizzate a prevenire il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e a fornire assistenza per il recupero dei minori vittime dei conflitti armati e dei minori combattenti.

6. Il Comitato sottolinea anche, in senso positivo, che lo Stato parte ha contribuito all'attuazione delle Linee Guida su minori e conflitti armati, adottate dal Consiglio Affari generali e Relazioni esterne dell'Unione europea nel dicembre 2003.

C. **Principali aree di preoccupazione e relative raccomandazioni**

1. **Misure generali di attuazione**

Coordinamento e valutazione circa l'attuazione del Protocollo

7. **In riferimento al paragrafo 11 delle Osservazioni conclusive adottate nel 2003, correlate al secondo Rapporto periodico dello Stato parte (Documento CRC/C/15/Add.198), il Comitato raccomanda al suddetto Stato parte di assicurare un appropriato ed efficace coordinamento, nonché una costante valutazione in merito all'attuazione del Protocollo Opzionale.**

Piano Nazionale d'Azione

8. Il Comitato rileva che lo Stato parte sta procedendo nel concludere e adottare il Piano Nazionale d'Azione in materia di infanzia e adolescenza, come richiesto dall'Assemblea generale nella sua Sessione speciale sull'infanzia, del maggio 2002.
9. **Il Comitato raccomanda che lo Stato parte rafforzi il suo impegno per sviluppare, adottare e attuare, in consultazione e cooperando con importanti partner, inclusa la società civile, un Piano Nazionale d'Azione in materia di infanzia e adolescenza, predisponendo una specifica allocazione finanziaria e un adeguato meccanismo di monitoraggio per la sua attuazione. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rivolgere apposita attenzione, nel Piano Nazionale d'Azione, al tema della protezione dei bambini coinvolti nei conflitti armati.**

Legislazione

10. Il Comitato esprime apprezzamento per la promulgazione della Legge n. 2 dell'8 gennaio 2001, che ha disposto il divieto di partecipazione di minori di 18 anni alle ostilità, come anche l'interpretazione fornita nel

Rapporto circa il concetto di “partecipazione diretta” a un conflitto armato. Il Comitato è comunque preoccupato circa una mancata esplicita definizione, nella legislazione dello Stato parte, del concetto di “partecipazione diretta” e delle attività a essa correlate.

- 11. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di inserire nella sua legislazione una definizione del concetto di “partecipazione diretta” delle persone di età inferiore ai 18 anni a un conflitto armato, e delle attività correlate, che dovrebbero essere in linea con l’interpretazione ampia del concetto stesso fornita nel Rapporto.**
- 12. Al fine di rafforzare le misure nazionali e internazionali tese a prevenire l’arruolamento di minori nelle forze armate o nei gruppi armati e il loro utilizzo nelle ostilità, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**
 - a) proibire espressamente per legge l’arruolamento di persone di età inferiore ai 15 anni nelle forze/gruppi armate/i e la loro partecipazione diretta nelle ostilità;**
 - b) proibire espressamente per legge la violazione delle disposizioni del Protocollo Opzionale relative all’arruolamento e al coinvolgimento di minori nelle ostilità;**
 - c) stabilire la giurisdizione extra-territoriale per questi crimini quando essi sono commessi da o contro una persona che è cittadino o ha legami con lo Stato parte;**
 - d) codificare in modo esplicito che il personale militare non deve adottare alcun atto che viola i diritti enunciati nel Protocollo Opzionale, anche in conseguenza di un ordine militare formulato a tal fine.**

2. Arruolamento di minori

Arruolamento volontario

- 13. Il Comitato rileva che la Dichiarazione presentata dallo Stato parte all’atto della ratifica del Protocollo Opzionale stabilisce quale età minima per l’arruolamento volontario i 17 anni.**
- 14. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di considerare la possibilità di aumentare l’età minima per l’arruolamento volontario a 18 anni.**

Ruolo delle scuole militari

- 15. Il Comitato rileva l’esistenza di tre scuole militari, a Milano, Napoli e Venezia, che predispongono programmi di scuola secondaria con la**

formazione militare per gli studenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Il Comitato è preoccupato che, quando gli studenti raggiungono l'età di 16 anni, essi devono presentare domanda per "l'arruolamento volontario di tre anni", da ottenere per completare i loro studi, altrimenti non potranno frequentare più la scuola militare.

- 16. Il Comitato invita lo Stato parte a fornire, nel prossimo Rapporto, ulteriori informazioni circa:**
- a) lo status dei minori che frequentano le scuole militari, in particolare se essi sono considerati soltanto studenti di una scuola militare o già come reclute militari;
 - b) le misure prese per assicurare che l'arruolamento volontario nelle forze armate nazionali per le persone di età inferiore ai 18 anni sia "realmente volontario", in conformità al principio enunciato nell'art. 3, paragrafo 3, del Protocollo Opzionale;
 - c) dati disaggregati sulle persone al di sotto dei 18 anni, frequentanti le scuole militari, per età, regione, area rurale/urbana e background sociale;
 - d) la conformità dei curricula, nelle scuole militari, agli artt. 28 e 29 della Convenzione, come anche al Commento generale n. 1 sulle finalità dell'educazione.

3. Assistenza e cooperazione internazionale

Protezione delle vittime

- 17.** Esprimendo apprezzamento circa la Legge n. 185/90, che ha introdotto una nuova regolamentazione sul controllo del commercio di armi (*ndr. "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"*), il Comitato è preoccupato per la mancanza di una disposizione che vieta la vendita di armi leggere per i paesi in cui le persone al di sotto dei 18 anni partecipano direttamente alle ostilità.
- 18.** Il Comitato raccomanda allo Stato parte di revisionare la sua legislazione al fine di proibire il commercio di armi leggere con paesi in cui le persone al di sotto dei 18 anni partecipano direttamente alle ostilità come membri sia delle forze armate che dei gruppi armati, distinti dalle forze armate dello Stato. A tale proposito, il Comitato raccomanda allo Stato parte di indicare, nel suo prossimo Rapporto, come la Legge n. 185/90 abbia operato quantitativamente nell'ostacolare

tale commercio. Il Comitato raccomanda inoltre allo Stato parte di inserire nel suo Codice penale disposizioni che qualifichino quale fattispecie criminale il commercio di armi leggere con i paesi in cui le persone al di sotto dei 18 anni partecipano direttamente alle ostilità.

4. Misure adottate in materia di disarmo, smobilitazione e reintegrazione sociale

Misure di recupero e reintegrazione sociale

19. Il Comitato esprime rammarico circa la mancanza di informazioni su specifici programmi o attività d'integrazione che riguardano i bambini soldato, nonché la mancanza di una raccolta sistematica di dati sui richiedenti asilo al di sotto dei 18 anni coinvolti in conflitti armati.
20. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rivolgere attenzione alla condizione di vulnerabilità dei minori richiedenti asilo, rifugiati e migranti in Italia, coinvolti in conflitti armati, rafforzando i suoi sforzi per:
 - a) identificare questi minori nella primissima fase;
 - b) fornire loro un'assistenza multidisciplinare culturalmente valida per il loro recupero fisico e psicologico e la loro reintegrazione sociale;
 - c) raccogliere sistematicamente dati sui minori rifugiati, richiedenti asilo e migranti sotto la propria giurisdizione, che possano essere coinvolti nelle ostilità in patria;
 - d) formare regolarmente le autorità che lavorano per e con i minori richiedenti asilo e migranti, che possano essere coinvolti nelle ostilità in patria.
21. Il Comitato raccomanda anche allo Stato parte di prendere nota del Commento generale n. 6 (Documento CRC/GC/2005/6) sul trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine, e invita lo Stato parte a fornire informazioni nel prossimo Rapporto periodico sui programmi di reintegrazione sociale.

5. Follow-up e diffusione

22. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di diffondere la conoscenza del Protocollo Opzionale presso il pubblico in generale, e i minori e i loro genitori in particolare, attraverso, tra l'altro, i curricula scolastici e l'educazione ai diritti umani.

23. Inoltre, alla luce dell'art. 6, paragrafo 2, del Protocollo Opzionale, il Comitato raccomanda che il Rapporto iniziale presentato dallo Stato parte e le Osservazioni conclusive adottate dal Comitato siano resi ampiamente disponibili al pubblico in generale, al fine di promuovere il dibattito e la conoscenza del Protocollo Opzionale, della sua attuazione e del suo monitoraggio.

6. Prossimo Rapporto

24. In conformità all'art. 8, paragrafo 2, del Protocollo Opzionale, il Comitato chiede allo Stato parte di inserire ulteriori informazioni sull'attuazione del Protocollo Opzionale nel suo terzo e quarto Rapporto periodico relativo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia, ai sensi dell'art. 44 della suddetta Convenzione, da presentarsi il 4 ottobre 2008.

ANALISI DEI RAPPORTI PRESENTATI DAGLI STATI PARTI CONTRAENTI AI SENSI DELL'ART. 12, PARAGRAFO 1, DEL PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI

Osservazioni conclusive: Italia

1. Il Comitato ha esaminato il primo rapporto presentato dall'Italia (CRC/C/OPSA/ITA/1) nelle sue 1125^a e 1127^a sedute (Documenti CRC/C/SR.1125 e CRC/C/SR.1127), tenutesi il 16 maggio 2006, e ha adottato, nella sua 1157^a seduta del 2 giugno 2006, le seguenti Osservazioni conclusive.

A. Introduzione

2. Il Comitato si congratula per la presentazione, a opera dello Stato parte, del primo esauriente Rapporto, come anche delle risposte alla "List of issues" (Documento CRC/C/OPSA/ITA/Q/1). Tuttavia, il Comitato rileva con rammarico che il Rapporto dello Stato parte non segue in modo appropriato le Linee Guida per l'elaborazione dei rapporti periodici.
3. Il Comitato rileva la presenza di una Delegazione di alto livello ed esprime apprezzamento per il franco e costruttivo dialogo.
4. Il Comitato ricorda allo Stato parte che queste Osservazioni conclusive dovranno essere lette in correlazione con le precedenti Osservazioni conclusive al secondo Rapporto periodico del 31 gennaio 2003 (Documento CRC/C/15/Add.198).

B. Aspetti positivi

5. Il Comitato esprime apprezzamento per le diverse misure adottate dallo Stato al fine di attuare e rafforzare la protezione dei diritti enunciati nel Protocollo Opzionale, in particolare:

- a) la promulgazione della Legge n. 38/2006 sullo sfruttamento sessuale e la pedopornografia minorile, anche attraverso Internet (*ndr, "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"*);
 - b) la promulgazione della Legge n. 228/2003 concernente "Misure contro la tratta di esseri umani";
 - c) la creazione di un Fondo sulle Misure Anti-tratta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - d) l'istituzione del Comitato Interministeriale per il Coordinamento della Lotta contro la Pedofilia (CICLOPE) nel 2002;
 - e) l'istituzione di un Osservatorio sul fenomeno e sulle politiche di prevenzione e repressione nel 2003.
6. Il Comitato apprezza le informazioni fornite dalla Delegazione circa la recente ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine transnazionale organizzato e dei relativi Protocolli Opzionali.

C. Principali aree di preoccupazione e relative raccomandazioni

1. Misure generali di attuazione

Coordinamento e valutazione circa l'attuazione del Protocollo

7. Il Comitato esprime apprezzamento per l'istituzione del Comitato Interministeriale per il Coordinamento della Lotta contro la Pedofilia (CICLOPE), composto da rappresentanti dei vari ministeri, come anche per la sua stretta cooperazione con associazioni, organizzazioni non governative ed esperti del settore. Il Comitato sottolinea altresì l'istituzione del Centro Nazionale per la lotta contro la pornografia su Internet. Tuttavia il Comitato è preoccupato circa la frammentazione dei molteplici impegni intrapresi in questo ambito, tali da poter ostacolare la piena attuazione delle disposizioni contenute nel Protocollo Opzionale.
8. **Il Comitato invita lo Stato parte a migliorare il coordinamento, a livello sia centrale che locale, in tutti i settori interessati dal Protocollo Opzionale, e a rafforzare il meccanismo di monitoraggio periodico circa l'attuazione del Protocollo.**

Piano Nazionale d'Azione

9. Il Comitato mette in evidenza l'adozione, nel 2002, del Piano d'azione per la lotta e la prevenzione della pedofilia. Sottolinea altresì che lo Stato parte sta per concludere e adottare il Piano nazionale d'azione per l'infanzia, come richiesto dal documento finale – “Un mondo a misura di bambino” – adottato dall'Assemblea generale alla conclusione dei lavori della Sessione speciale sull'infanzia, tenutasi nel maggio 2002.
10. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rafforzare il suo impegno per finalizzare, adottare e attuare, in consultazione e cooperazione con i principali attori interessati, inclusa la società civile, un piano nazionale d'azione per l'infanzia, predisponendo una specifica allocazione delle risorse e un adeguato meccanismo di monitoraggio per la sua piena attuazione. Esso raccomanda altresì allo Stato parte di rivolgere particolare attenzione a che tutte le aree tematiche del Protocollo Opzionale siano materia affrontata nel piano nazionale d'azione, prendendo in considerazione la Dichiarazione e l'Agenda per l'Azione e l'Impegno Globale, documenti adottati al termine dei lavori della Prima e della Seconda Conferenza Mondiale contro lo sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali. Il Comitato raccomanda altresì allo Stato parte di continuare a rafforzare il suo impegno al fine di assicurare la piena attuazione di specifici piani d'azione inerenti il Protocollo Opzionale.**

Diffusione e formazione

11. Il Comitato rileva ed esprime apprezzamento circa gli impegni dello Stato parte tesi a promuovere la conoscenza, in particolare presso gli insegnanti, i dirigenti scolastici, gli assistenti sociali e altri soggetti che lavorano con e per i minori, nonché presso i minori stessi, delle disposizioni del Protocollo Opzionale. Tuttavia il Comitato è preoccupato per il fatto che la diffusione di informazioni in materia di sfruttamento sessuale, pornografia rappresentante bambini e vendita di bambini non sia sistematica.
12. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di proseguire nel rafforzamento delle misure tese a diffondere la conoscenza del Protocollo, presso i principali soggetti interessati, incluse le forze di polizia, i pubblici ministeri, i giudici, gli assistenti sociali, gli operatori del**

sociale che forniscono servizi di assistenza, e altri soggetti che lavorano con e per i minori, coinvolti nell'attuazione del Protocollo Opzionale. Raccomanda altresì che lo Stato parte rivolga specifica attenzione alle campagne di sensibilizzazione e all'utilizzo di materiali adeguati ai minori.

Raccolta dei dati

13. Apprezzando l'istituzione di un Osservatorio sul fenomeno e sulle politiche di prevenzione e repressione nel 2003, il Comitato osserva con preoccupazione l'assenza di un sistema centralizzato per la raccolta e analisi dei dati principali, come rilevato dallo Stato parte.
14. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rafforzare il suo impegno nella raccolta sistematica di dati quantitativi e qualitativi in tutti i settori interessati dal Protocollo Opzionale. Tali dati dovranno essere utilizzati per stimare i progressi e pianificare i programmi e le politiche atte ad attuare ulteriormente il Protocollo Opzionale.**

Allocazione delle risorse

15. Nonostante l'allocazione di risorse finanziarie nel quadro di specifici programmi di protezione sociale, inclusi i fondi per le vittime della tratta e dello sfruttamento, il Comitato esprime rammarico per le informazioni limitate in merito all'allocazione delle risorse nell'ottica di una attuazione completa delle disposizioni contenute nel Protocollo Opzionale.
16. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di fornire nel prossimo rapporto ulteriori informazioni sull'allocazione delle risorse nell'ottica di una attuazione completa del Protocollo Opzionale.**

Meccanismo indipendente per il monitoraggio

17. **Il Comitato esprime apprezzamento per l'istituzione di un Ufficio del Difensore civile in otto regioni dello Stato parte e per gli sforzi intrapresi al fine di creare una istituzione nazionale indipendente competente per la protezione dei diritti dell'infanzia. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di completare tale impegno e di garantire che tale istituzione nazionale sarà facilmente accessibile e attivabile per tutti i minori. Il Comitato richiama l'attenzione dello**

Stato parte sul Commento generale n. 2 (Documento CRC/GC/2002/2) sul ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani in materia di promozione e protezione dei diritti dell'infanzia.

2. Divieto di vendita di bambini, prostituzione dei bambini e pornografia rappresentante bambini

Legislazione e disposizioni vigenti in ambito penale

- 18.** Il Comitato rileva con soddisfazione l'impegno dello Stato parte nel configurare quali reati penali la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini. Tuttavia è preoccupato circa la mancanza di una chiara definizione della pornografia infantile, in conformità con l'art. 2 del Protocollo Opzionale.
- 19.** **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di continuare a garantire la piena attuazione della legislazione e delle principali procedure inerenti il Protocollo Opzionale. Raccomanda altresì allo Stato parte di dare una definizione della pornografia infantile nel quadro legislativo nazionale, tale da consentire una chiara pianificazione e attuazione delle politiche.**

3. Protezione dei diritti dei minori vittime

Misure adottate per proteggere i diritti e gli interessi dei minori vittime di reati vietati ai sensi del Protocollo

- 20.** Il Comitato sottolinea la creazione di un singolo fondo per tutte le politiche sociali attraverso la Legge n. 328/2000. Tuttavia, rimane preoccupato circa l'ineguale distribuzione delle risorse umane e finanziarie in tutto il paese, incluso un diseguale accesso ai centri di assistenza e ai servizi sanitari.
- 21.** **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di definire specificamente i servizi di protezione e di sviluppare linee guida per garantire un minimo comune standard dei servizi e degli interventi a livello regionale, al fine di assicurare che i minori vittime ricevano una adeguata assistenza, inclusi il recupero fisico e psicologico e la reintegrazione nella società. Il Comitato raccomanda altresì allo Stato parte di predisporre specifiche e ben determinate risorse per tali servizi e interventi.**

4. Prevenzione dei fenomeni di vendita di bambini, prostituzione dei bambini e pornografia rappresentante bambini

Misure adottate per prevenire reati richiamati nel Protocollo Opzionale

22. Il Comitato è molto preoccupato circa l'alta percentuale di minori vittime di traffico, soprattutto dai paesi dell'Europa dell'est, in particolare dalla Romania, che rischiano di essere sfruttati sessualmente e utilizzati per l'accattonaggio.
23. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rivolgere particolare attenzione alla situazione dei gruppi vulnerabili di minori che rischiano di essere vittime d'abuso e sfruttamento. Raccomanda soprattutto che buone prassi, come il "Centro per la lotta alla mendicizia infantile" di Roma, siano condivise con altre città.**

5. Assistenza e cooperazione internazionale

Prevenzione

24. Il Comitato richiama le iniziative dello Stato parte volte alla promozione di forum per la discussione e analisi degli aspetti di natura transnazionale dei fenomeni della prostituzione infantile, del turismo sessuale e del traffico, nonché la necessità di strategie preventive, repressive e di assistenza. Tuttavia, il Comitato rimane preoccupato per la mancanza di meccanismi di informazione e monitoraggio dei risultati di tali forum.
25. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di proseguire negli sforzi tesi a rafforzare la cooperazione internazionale interministeriale, attraverso incontri ad hoc e ben organizzati, nonché di definire temporalmente specifici impegni e obiettivi, correlati a una adeguata e costante valutazione dei risultati. Il Comitato richiama l'attenzione dello Stato parte sul Commento generale n. 6 del 2005 (Documento CRC/GC/2005/6) sul trattamento dei minori separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine.**

Protezione delle vittime

26. Il Comitato esprime apprezzamento circa il fatto che la recente legislazione in materia di sfruttamento sessuale e pedopornografia (Legge n. 38/2006) crei un obbligo permanente a carico degli operatori turistici di informare i clienti che i reati correlati alla prostituzio-

ne dei bambini e alla pornografia rappresentante bambini siano punibili, anche se commessi all'estero.

27. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di prendere le misure necessarie, inclusa una informazione pubblica a lungo termine e campagne di sensibilizzazione, in collaborazione con gli operatori turistici e la società civile, sul crescente fenomeno del turismo sessuale al fine di ridurre ed eliminare la domanda.**

Applicazione della legislazione

28. Il Comitato esprime apprezzamento per i molteplici accordi bilaterali e multilaterali firmati dallo Stato parte nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di sicurezza.
29. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di continuare a rafforzare la sua cooperazione bilaterale, regionale e multilaterale per la prevenzione, per l'individuazione dei responsabili di atti inerenti la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, in particolare con organismi competenti per l'applicazione di misure legislative in altri Stati.**

Assistenza finanziaria e di altro tipo

30. Il Comitato esprime apprezzamento per l'adozione di Linee guida da parte della Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (ndr, *"Linee guida della Cooperazione Italiana sulla Tematica Minorile"*), concernenti l'allocazione delle risorse per iniziative promosse in collaborazione con agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative e autorità locali, e raccomanda allo Stato parte di attuare concretamente tali Linee guida come anche di rafforzare le disposizioni relative al supporto finanziario, soprattutto affinché le organizzazioni non governative portino avanti i loro progetti.

6. Follow-up e diffusione

Follow-up

31. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare tutte le misure adeguate ad assicurare la piena attuazione di queste raccomandazioni, tra l'altro trasmettendole ai membri del Consiglio dei Ministri o del Gabinetto o di altro organo similare, al Parlamento, alle auto-**

rità di governo e parlamentari provinciali o statali, laddove possibile, per promuoverne una appropriata riflessione e conseguenti interventi.

Diffusione

- 32. Il Comitato raccomanda che il primo Rapporto e le risposte scritte presentate dallo Stato parte, come anche le relative raccomandazioni (Osservazioni conclusive) da esso adottate, siano diffuse nel modo più ampio possibile, anche – ma non esclusivamente – attraverso Internet, presso il pubblico, le organizzazioni della società civile, i gruppi giovanili, i gruppi professionali, e i minori, al fine di promuovere il dibattito e la conoscenza della Convenzione, la sua attuazione e il suo monitoraggio.**

7. Prossimo Rapporto

- 33. In conformità all'art. 12, paragrafo 2, del Protocollo Opzionale, il Comitato chiede allo Stato parte di inserire ulteriori informazioni sull'attuazione del Protocollo Opzionale nel suo terzo e quarto Rapporto periodico relativo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia, ai sensi dell'art. 44 della suddetta Convenzione, da presentarsi il 4 ottobre 2008.**